



STATUTO FONDAZIONE “FONDAZIONE LUIGI PISERI”

ART.1 Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE LUIGI PISERI”, con sede in Brugherio (Milano), Piazza Cesare Battisti n.1.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART.2 Finalità

La Fondazione forma promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, in particolare rivolgendosi a quelle musicali.

La Fondazione promuove, sostiene e fornisce un significativo contributo all'approfondimento della conoscenza del patrimonio musicale per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale e di sviluppo della cultura.

La Fondazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguano finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

ART.3 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione intende, in particolare, valorizzare, gestire, incrementare e migliorare l'attuale assetto della Civica Scuola di musica “Luigi Piseri”, come luogo di attività divulgative e didattiche nel campo musicale, rivolte a diverse fasce di età e livelli di utenza, di indirizzo amatoriale, professionale, o in relazione con i percorsi formativi ministeriali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2;
- g) stipulare convenzione per l'affidamento a terzi di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;



- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART.4 Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART.5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART.6 Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART.7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il budget previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dall'Organo di Gestione. Copia dei budget preventivo e del bilancio consuntivo viene trasmessa al Fondatore Promotore.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti.



ART.9 Fondatori Promotori e Fondatori

E' Fondatore Promotore il Comune di Brugherio.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Indirizzo medesimo.

ART.10 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

ART.11 Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ART.12 Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART.13 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.



ART.14 Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo
- il Presidente della Fondazione
- l'Organo di Gestione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' ufficio della Fondazione il Direttore, ove nominato ai sensi dell'articolo 18.

ART.15 Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

La composizione sarà la seguente:

- fino a sette membri, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore Promotore;
- fino a tre membri nominati dai Fondatori;
- fino ad un membro nominato, dai membri come sopra designati, tra i Partecipanti.

In ogni caso i membri di spettanza del Fondatore Promotore devono rappresentare almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio d'Indirizzo.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Indirizzo delibera gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dall'Organo di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il programma pluriennale delle attività;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- approvare i criteri per stabilire la qualifica di Partecipante;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, su proposta dell'Organo di Gestione;
- nominare Vice Presidenti della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;
- nominare i membri dell'Organo di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;
- nominare, ove necessario, un Direttore, come ufficio ausiliario dell'Organo di Gestione, scegliendolo fra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente a ciò delegato. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vicepresidente incaricato, alla convocazione provvederà l'Organo di Consulenza tecnico-contabile. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si



abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art.16 Organo di Gestione

La Fondazione è amministrata su decisione del Consiglio d'Indirizzo:

- dal Consigliere Delegato

o

- dal Consiglio di Gestione, composto da tre membri, compreso il Presidente della Fondazione.

I membri dell'Organo di Gestione restano in carica sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro dell'Organo di Gestione.

L'organo di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare l'Organo di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente al Consiglio d'Indirizzo;
- proporre al Consiglio d'Indirizzo i regolamenti della Fondazione;
- nominare i Responsabili dei Dipartimenti determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- procedere alla nomina dei Partecipanti nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo;
- approvare i regolamenti della Fondazione, acquisito il parere del Consiglio d'Indirizzo;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione, ove costituito, può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione, ove costituito, è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.



L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.17 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e , ove costituito, del Consiglio di Gestione, è nominato dal Fondatore Promotore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.

In particolare, Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi , anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno e qualora lo ritenga opportuno, una riunione dei Partecipanti e Fondatori, quale momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente a ciò delegato.

ART.18 Direttore

Il Direttore, quale ufficio ausiliario dell'Organo di Gestione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, ove necessario, e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con l'Organo di Gestione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

ART.19 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ove istituito.



I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati una sola volta.

ART.20 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà anche il liquidatore, a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

ART.21 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART.22 Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito nel presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to: CARLO MARIANI
OLIVIA BARRESI

